



Scheda informativa

Finanziamento della vaccinazione anti-COVID-19

Versione valida a partire dal 1° gennaio 2024

Indice

1	Situazione iniziale	2
2	Finanziamento della vaccinazione anti-COVID-19	2
2.1	Assicuratori-malattie	2
2.2	Confederazione	2
2.3	Cantoni.....	2
2.4	Assicurazione militare.....	3
2.5	Persone che vivono in Svizzera sprovviste di AOMS	3
2.6	Casi in cui i costi non sono assunti.....	3
3	Condizioni dell'assunzione dei costi	3
3.1	Requisiti per i fornitori di prestazioni	3
3.2	Entità del rimborso	4
3.3	Importo rimborsabile	4
4	Procedura per l'assunzione dei costi a partire dal 1° gennaio 2024	4
4.1	Incarico e registrazione dei fornitori di prestazioni	4
4.2	Processo di fatturazione delle vaccinazioni gratuite	5
4.2.1	Servizi di vaccinazione gestiti da medici.....	5
4.3	Processo di fatturazione del sistema di paganti in proprio	5

1 Situazione iniziale

La vaccinazione è una misura importante nella lotta contro l'epidemia di COVID-19. Il suo obiettivo consiste nell'offrire la miglior protezione possibile contro la malattia. Per chi abita in Svizzera, la vaccinazione anti-COVID-19 finalizzata a tale lotta nel nostro Paese ed eseguita mediante i vaccini raccomandati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) deve essere facilmente accessibile e gratuita. I Cantoni organizzano le vaccinazioni di massa in modo da poter vaccinare il più rapidamente possibile e al minor costo possibile tutte le persone designate dalla strategia nazionale di vaccinazione anti-COVID-19, dalle raccomandazioni di vaccinazione dell'UFSP e dalla CFV.

2 Finanziamento della vaccinazione anti-COVID-19

I costi della vaccinazione anti-COVID-19 sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), dall'assicurazione militare (AM), dalla Confederazione e dai Cantoni nel modo descritto qui di seguito.

2.1 Assicuratori-malattie

Gli assicuratori-malattie assumono i costi di vaccinazione nell'ambito dell'AOMS alle condizioni seguenti:

- per le persone che hanno concluso in Svizzera un'assicurazione malattie obbligatoria (AOMS); questa categoria comprende anche i cittadini di Stati UE/AELS o gli Svizzeri all'estero che possiedono un'assicurazione malattie obbligatoria; l'assunzione dei costi vale inoltre in tutto il territorio svizzero e non è limitata al Cantone di domicilio;
- per le persone particolarmente in pericolo ai sensi dell'articolo 12a lettera n dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre). Attualmente rientrano in questa categoria tutte le vaccinazioni raccomandate destinate all'immunizzazione di base somministrate alle persone dai 6 mesi in su nonché le vaccinazioni di richiamo;
- per le vaccinazioni somministrate dai fornitori di prestazioni autorizzati a vaccinare nell'ambito della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), ossia dai servizi di vaccinazione gestiti da medici (p. es. centri di vaccinazione, squadre mobili, ospedali, studi medici), ad esclusione delle vaccinazioni somministrate nelle farmacie;
- il rimborso è effettuato in base alla convenzione tariffale¹; la prestazione non è soggetta a franchigia; l'aliquota percentuale è coperta dai Cantoni; per le persone in questione la vaccinazione è dunque gratuita.

2.2 Confederazione

La Confederazione assume le spese per l'approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici che essa acquista in virtù della sua competenza sussidiaria prevista all'articolo 44 della legge sulle epidemie (LEp) e le spese che ne derivano che non sono coperte dalle assicurazioni sociali (cfr. art. 73 cpv. 2 e 3 LEp), ossia:

- le spese di trasporto del vaccino e della sua distribuzione ai Cantoni (art. 64 cpv. 1 dell'ordinanza sulle epidemie [OEp]);
- i costi delle vaccinazioni effettuate su persone che vivono in Svizzera sprovviste di AOMS (art. 64c OEp; v. anche n. 2.5);
- i costi delle vaccinazioni effettuate in Svizzera su frontalieri sprovvisti di AOMS in Svizzera (art. 64c OEp).

2.3 Cantoni

- Organizzazione delle vaccinazioni (art. 37 OEp) e costi di distribuzione all'interno del Cantone (art. 64 cpv. 2 OEp).

¹ Per le vaccinazioni si applicano le direttive dell'OEp, dell'OPre, della convenzione tariffale e delle schede informative valide nel 2024.

- Aliquota percentuale del 10 per cento a carico degli assicurati AOMS (art. 64 cpv. 8 LAMal); l'aliquota percentuale si considera onorata con le prestazioni proprie dei Cantoni.

2.4 Assicurazione militare

- Per i propri assicurati (militare di professione / militare di professione in pensione), l'assicurazione militare copre gli stessi costi dell'AOMS.

2.5 Persone che vivono in Svizzera sprovviste di AOMS

La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate sulle persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera ma non dispongono di un'assicurazione malattie obbligatoria (art. 64c cpv. 1 lett. a OEp). Si tratta in particolare delle seguenti categorie di persone:

- impiegati di rappresentanze diplomatiche e consolari e di organizzazioni internazionali e membri delle loro famiglie; queste persone dispongono di una carta di legittimazione del DFAE o di un permesso Ci cantonale;
- lavoratori distaccati, ossia persone alle dipendenze di un datore di lavoro straniero che lavorano in Svizzera per un periodo di tempo limitato;
- studenti stranieri che beneficiando di una copertura assicurativa equivalente hanno chiesto di essere esentati dall'obbligo di assicurazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal);
- persone che vivono in Svizzera e assicurate contro le malattie in uno Stato UE/AELS in virtù del diritto di coordinamento europeo in materia di assicurazioni sociali, ossia soprattutto frontalieri che lavorano in uno Stato UE/AELS e pensionati che percepiscono una rendita da uno Stato UE/AELS, nonché i loro familiari che non esercitano un'attività lucrativa;
- persone che hanno chiesto di essere esentate dall'obbligo d'assicurazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 8 OAMal per il sussistere di uno dei presupposti menzionati in tale disposizione.

Per «dimora abituale» si intende il luogo in cui una persona vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (cfr. anche l'art. 13 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]). Al momento di prenotarsi per la vaccinazione, le persone in questione devono presentare un opportuno certificato di dimora.

2.6 Casi in cui i costi non sono assunti

I costi non sono assunti per le persone che non vivono in Svizzera e per i viaggiatori provenienti da altri Paesi (p. es. turisti, chi viaggia per affari). Ciò vale anche per gli Svizzeri all'estero. Queste persone hanno accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 dietro pagamento.

Alle persone domiciliate all'estero si raccomanda in linea di principio di farsi vaccinare nel loro luogo di domicilio.

I costi non sono assunti nemmeno per le vaccinazioni anti-COVID-19 che non sono raccomandate dalle autorità. Le persone che per motivi di viaggio desiderano sottoporsi a una vaccinazione senza la raccomandazione dell'UFSP e della CFV possono riceverla dietro pagamento.

3 Condizioni dell'assunzione dei costi

3.1 Requisiti per i fornitori di prestazioni

- **Incarico assegnato dai Cantoni:** la decisione relativa alle modalità di coinvolgimento dei fornitori di prestazioni nell'organizzazione della campagna di vaccinazione a livello cantonale spetta ai singoli Cantoni; tali modalità possono differire da un Cantone all'altro; v. anche n. 4.1.
- La **responsabilità per l'esecuzione della vaccinazione** spetta ai medici. La vaccinazione può essere effettuata anche da personale ausiliario (p. es. un infermiere) sotto il controllo e la responsabilità di una persona che esercita una professione medica (medico). Il personale ausiliario deve essere adeguatamente formato (art. 24 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 della legge sugli agenti terapeutici [LATer], art. 52 cpv. 3 dell'ordinanza sui medicinali [OM]). Anche gli assistenti di farmacia pos-

sono essere impiegati come personale ausiliario, purché dispongano di un perfezionamento corrispondente. I Cantoni designano il personale ausiliario autorizzato a effettuare vaccinazioni.

3.2 Entità del rimborso

- L'importo fisso stabilito per la vaccinazione gratuita comprende le seguenti prestazioni: somministrazione del vaccino inclusa la sorveglianza successiva (passiva) conformemente alle raccomandazioni di vaccinazione dell'UFSP e della CFV, verifica dello stato vaccinale, anamnesi vaccinale ed esclusione di controindicazioni, documentazione e rilascio dell'attestato di vaccinazione. Alle persone vaccinate non possono essere addebitati costi aggiuntivi per queste prestazioni.
- Se il medico curante fornisce una consulenza separata a persone con rischi particolari (p. es. le persone con gravi allergie acute conosciute o con mastocitosi cutanea o sistemica, le persone con immunosoppressione, le donne incinte), queste prestazioni possono essere fatturate a parte in base al TARMED, vanno a carico dell'AOMS e sono soggette alla partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale). Il medico deve informare la persona in anticipo delle conseguenze sui costi.

3.3 Importo rimborsabile

L'ammontare degli importi fissi per la vaccinazione assunti dall'AOMS è definito nella convenzione tariffale².

L'ammontare del rimborso degli importi fissi per la vaccinazione assunti dalla Confederazione è definito all'articolo 64c OE³.

Le strutture di vaccinazione fissano il prezzo delle vaccinazioni da pagare in proprio (tenendo conto dell'importo forfettario versato alla Confederazione per il vaccino, il materiale di vaccinazione e le spese amministrative nonché degli eventuali oneri cantonali associati alla dispensazione fissati dal Cantone interessato).

Queste prestazioni sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto.

4 Procedura per l'assunzione dei costi a partire dal 1° gennaio 2024³

4.1 Incarico e registrazione dei fornitori di prestazioni

La decisione relativa alle modalità di coinvolgimento dei fornitori di prestazioni nell'organizzazione della campagna di vaccinazione a livello cantonale spetta ai singoli Cantoni. Tali modalità possono differire da un Cantone all'altro. In genere, la procedura prevista è la seguente:

- i Cantoni informano i fornitori di prestazioni in merito alle modalità e al momento del loro coinvolgimento nell'organizzazione della campagna di vaccinazione cantonale;
- nell'ambito di questo incarico, i Cantoni trasmettono ai fornitori di prestazioni una scheda dei dati di base da utilizzare come modello (la scheda è messa a disposizione dall'istituzione comune LAMal [IC LAMal]);
- i fornitori di prestazioni inviano una volta sola la scheda dati compilata all'IC LAMal entro il termine indicato⁴;
- l'IC LAMal assegna ai fornitori di prestazioni un numero di cliente e trasmette loro il modulo per le fatture collettive e i dati di contatto.

² Prolungamento della convenzione tariffale del 1.1.2022 approvata dal Consiglio federale il 16.12.2022.

³ Per le vaccinazioni si applicano le direttive dell'OE³, dell'OP³, della convenzione tariffale e delle schede informative valide nel 2024.

⁴ Termine ultimo per le fatture a partire da gennaio 2024: 20 febbraio 2024; per le fatture a partire da aprile 2024: 20 maggio 2024.

4.2 Processo di fatturazione delle vaccinazioni gratuite

Il processo di fatturazione segue le regole definite nella convenzione tariffale⁵ conclusa tra la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e gli assicuratori o agli articoli 64c e 64d OEp.

4.2.1 Servizi di vaccinazione gestiti da medici

- Invio elettronico delle fatture collettive per vaccinazioni a partire dal 1° gennaio 2024⁶ separatamente a persone assicurate AOMS (incl. le persone coperte dall'AM) e a persone non assicurate AOMS a mezzo modulo IC LAMal (con indicazione del numero di vaccinazioni, dell'importo fisso per vaccinazione e dell'importo totale) a fine⁷ marzo e giugno al servizio cantonale competente.
- Il servizio cantonale competente verifica la plausibilità del numero di vaccinazioni indicato nella fattura in base alle dosi di vaccino distribuite, controlla la correttezza dell'importo fisso applicato e dell'importo totale e trasmette la fattura per via elettronica all'IC LAMal entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo al periodo di fatturazione⁸.
- L'IC LAMal raggruppa le fatture pervenute dall'ultimo periodo di fatturazione e fattura agli assicuratori l'importo corrispondente in base alla loro quota sull'effettivo totale nazionale (nessuna suddivisione per Cantone) degli assicurati AOMS e secondo l'importo fisso previsto dalla convenzione tariffale⁹ nonché l'importo forfettario di 29 franchi per vaccinazione (vaccino e materiale di vaccinazione). L'IC LAMal si basa a tal fine sui dati relativi all'effettivo degli assicurati per la compensazione dei rischi nel 2021.
- L'IC LAMal indennizza i fornitori di prestazioni in base alle loro fatture collettive.
- Inoltre, informa la Farmacia dell'esercito in merito al numero di vaccinazioni effettuate per periodo di fatturazione. In base a tali informazioni, la Farmacia dell'esercito presenta all'IC LAMal una fattura collettiva calcolando un importo forfettario di 29 franchi per vaccinazione.

4.3 Processo di fatturazione del sistema di paganti in proprio

Il processo di fatturazione delle vaccinazioni da pagare in proprio avviene secondo le procedure di cui all'articolo 64d^{bis} OEp.

- Trasmissione per via elettronica all'autorità cantonale competente di un elenco di tutte le vaccinazioni effettuate secondo il sistema dei paganti in proprio tramite il modulo dell'istituzione comune LAMal (con l'indicazione del numero di vaccinazioni effettuate, dell'importo forfettario di 30 franchi per vaccinazione destinato alla Confederazione e importo totale) alla fine dei mesi di marzo e giugno 2024.
- L'autorità cantonale controlla la plausibilità del numero delle vaccinazioni indicato nell'elenco in base alle dosi distribuite, l'esattezza dell'importo forfettario applicato nonché l'importo totale e li trasmette per via elettronica all'istituzione comune entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo al periodo di fatturazione.
- L'istituzione comune invia alle strutture di vaccinazione, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per gli importi forfettari dovuti alla Confederazione.
- Una volta ricevuti i pagamenti delle strutture di vaccinazione, l'istituzione comune versa trimestralmente all'UFSP l'importo complessivo.

⁵ Per le vaccinazioni si applicano le direttive dell'OEp, dell'OPre, della convenzione tariffale e delle schede informative valide nel 2024.

⁶ Per le vaccinazioni si applicano le direttive dell'OEp, dell'OPre, della convenzione tariffale e delle schede informative valide nel 2024.

⁷ Al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese successivo.

⁸ Entro il: 15 aprile e 15 luglio 2024.

⁹ Per le vaccinazioni si applicano le direttive dell'OEp, dell'OPre, della convenzione tariffale e delle schede informative valide nel 2024.